

Tit. V. Cap. VI. del Codice la cui lettura si dovrà fare dall' Ufficiale incaricato dei Registri agli sposi nell'atto di matrimonio :

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei
conjugi .

212. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza :

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di obbedire al marito .

214. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza ; il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato .

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito quand' anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni .

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale, o di polizia .

217. La donna ancorchè non sia in comunione ; ossia separata di beni, non può donare , alienare , ipotècare , acquistare a titolo gratuito od oneroso , senza che il ma-